

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

**ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DD. 04.12.2015 REP. N 425
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO NIDO
D'INFANZIA PRESSO IL COMUNE DI SCURELLE.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____, presso la
sede della Comunità Valsugana e Tesino,

tra

la **COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**, con sede in Borgo Valsugana, piazzetta
Ceschi 1, C.F. 90014590229, rappresentata dal Presidente pro-tempore signor Enrico
Galvan, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con
deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. _____ del _____, esecutiva,

e

il Comune di **CASTELNUOVO**, con sede in Piazza Municipio, n. 1, C.F.
00291140226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Ceppinati Claudio, il quale
interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio
comunale n. ____ del __.__.2024, esecutiva;

PREMESSO CHE:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2005 del 21.09.2012, in attuazione a quanto previsto al Paragrafo 1.4 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 con riferimento al servizio pubblico locale di nido d'infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4, in relazione agli ambiti territoriali ottimali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dispone che spetta alle Comunità la definizione della programmazione dell'offerta dei servizi medesimi, e quindi la decisione di istituire nuovi servizi, nonché la definizione dell'organizzazione e della gestione dei medesimi, fatto salvo quanto previsto dai punti 4) e 5) della citata deliberazione;
- alla luce della deliberazione della Giunta provinciale sopra citata, i Comuni di

Scurelle, Bieno, Ospedaletto, Spera hanno convenuto di realizzare il servizio di nido d'infanzia negli spazi messi a disposizione dal Comune di Scurelle, attribuendo la titolarità del servizio alla Comunità Valsugana e Tesino;

- che in data 04.12.2015 è stata sottoscritta tra i soggetti sopra indicati la convenzione Rep. n. 425 per l'istituzione e la gestione associata del servizio nido sovracomunale di Scurelle, composta da 15 articoli, disciplinante l'organizzazione generale, l'assegnazione dei posti, i costi del servizio, il riparto dei costi, la disciplina degli aspetti finanziari, le forme di consultazione e la risoluzione di eventuali controversie;
- con provvedimenti del Consiglio di Comunità n. 11 dd. 06.04.2016 e n. 15 dd. 28.06.2016 è stato disposto di integrare la convenzione dd. 04.12.2015 Rep. n. 425, estendendo il servizio anche ai Comuni di Telve di Sopra, Torcegno, Castel Ivano, Grigno e Samone.

DATO ATTO ORA che:

- il Comune di Castelnuovo ha chiesto di aderire alla convenzione di data 04.12.2015 Rep. n. 425 per la gestione associata del servizio di nido d'infanzia.

Tenuto conto che la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs 159/2011, non è richiesta per rapporti tra soggetti pubblici.

Viste le disposizioni di cui all'art. 35 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula il seguente atto integrativo alla convenzione di data 04.12.2015 Rep. n. 425 per la gestione associata del servizio di nido d'infanzia:

ATTO INTEGRATIVO

ART. 1 - PRINCIPI -

Il presente atto viene stipulato fra il Comune di Castelnuovo e la Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominati rispettivamente Comune e Comunità, al fine di svolgere in modo associato ed unitario il servizio di nido d'infanzia presso gli spazi messi a

disposizione dal Comune di Scurelle, nel rispetto della L.P. 12.03.2002, n. 4, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2005 di data 21 settembre 2012, ed in attuazione del disposto di cui all'art. 35 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.

ART. 2 – RINVIO -

Con la sottoscrizione del presente atto il Comune firmatario accetta integralmente tutte le condizioni di cui alla convenzione di data 04.12.2015 Rep. n. 425, composta da 15 articoli, disciplinante l'organizzazione generale del servizio di nido d'infanzia, l'assegnazione dei posti, i costi del servizio, il riparto dei costi, la disciplina degli aspetti finanziari, le forme di consultazione e la risoluzione dei eventuali controversie, ivi allegata sub "A" in quanto parte integrante del presente atto.

Il presente atto viene redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino

Galvan Enrico

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo

Ceppinati Claudio

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

N./REP. 425 DD. 04.12.2015

**CONVENZIONE AI SENSI ART. 59 DEL D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L PER
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO NIDO
D'INFANZIA PRESSO IL COMUNE DI SCURELLE.**

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro (4) del mese di dicembre, presso la sede della Comunità Valsugana e Tesino,

tra la **COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**, con sede in Borgo Valsugana, piazzetta Ceschi 1, C.F. 90014590229, rappresentata dal Presidente p.t. signor Attilio Pedenzini, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 52 del 29.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ed i Comuni di:

1. **SCURELLE** con sede in Scurelle, via XV Agosto, 11, C.F. 00247030224, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Ropelato Fulvio, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 09.11.2015, esecutiva a' sensi di legge;

2. **BIENO**, con sede in Bieno, Piazza Maggiore n. 3, C.F. 00347080228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Guerri Luca, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 04.09.2015, esecutiva a' sensi di legge;

3. **OSPEDALETTO**, con sede in Ospedaletto, Via Roma n. 50, C.F. 81002430221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Felicetti Ruggero, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30.11.2015;

4. **SPERA**, con sede in Spera, Via Cenone n. 2, C.F. 00987120227, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Vesco Alberto, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14.09.2015, esecutiva a' sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2005 del 21.09.2012, in attuazione a quanto previsto al Paragrafo 1.4 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 con riferimento al servizio pubblico locale di nido d'infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4, in relazione agli ambiti territoriali ottimali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, spetta alle Comunità la definizione della programmazione dell'offerta dei servizi medesimi, e quindi la decisione di istituire nuovi servizi, nonché la definizione dell'organizzazione e della gestione dei medesimi, fatto salvo quanto previsto dai punti 4) e 5) della citata deliberazione;
- alla luce della deliberazione della Giunta provinciale sopra citata, i Comuni di Scurelle, Bieno, Ospedaletto e Spera, facenti parte della Comunità Valsugana e Tesino, aderenti alla presente, per far fronte ai bisogni dell'intera comunità, hanno convenuto di realizzare in valle il servizio di nido d'infanzia, prendendo atto che l'ente capofila per la realizzazione e l'organizzazione del servizio di cui trattasi è la Comunità Valsugana e Tesino;
- la Commissione asili nido, a seguito di una verifica puntuale relativa alla potenziale domanda di servizio svolta sull'intero territorio, tenuto conto anche delle strutture già esistenti, ha individuato i Comuni di Scurelle e Strigno quali sedi idonee presso le quali attivare il servizio di nido d'infanzia, al fine di far fronte ai bisogni dell'intera comunità;
- ai fini dello svolgimento del servizio:
 - il Comune di Scurelle mette a disposizione dello stesso gli spazi degli edifici di proprietà comunale da adibire a sede dell'asilo nido, rispettivamente il piano secondo e lo spazio giardino per mq. 200 dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 540 in C.C. Scurelle, per una capienza complessiva massima di n. 20 posti, e per la durata di anni 25 dalla data di sottoscrizione del contratto

(pertanto sino al 06.03.2039);

- per tale sede, la Comunità Valsugana e Tesino contribuirà finanziariamente – per la parte non coperta dal finanziamento provinciale - e operativamente all'apprestamento del succitato edificio sede dell'istituendo servizio nonché di tutti gli spazi a questi funzionali, nel rispetto del vincolo di destinazione ad asilo nido dell'immobile così ristrutturato e messo a disposizione;
- il servizio verrà gestito perseguendo la massima garanzia di qualità, efficienza ed economicità di gestione dei nidi, i cui costi dovranno essere coperti in parte con gli incassi delle rette di frequenza a carico delle famiglie, in parte con il contributo provinciale sulla gestione e, per la parte rimanente, mediante intervento dei singoli Comuni aderenti con proprie risorse di bilancio;
- la spesa a carico dei Comuni verrà ripartita tenendo conto delle effettive iscrizioni e presenze in rapporto ai Comuni di residenza dei bambini frequentanti;
- con la medesima deliberazione sopra richiamata, i Consigli Comunali dei Comuni aderenti hanno provveduto all'adozione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di nido d'infanzia al fine di consentire alla Comunità Valsugana e Tesino di procedere agli adempimenti necessari all'apertura del servizio di asilo nido prevista per ottobre 2015 a Scurelle;

DATO ATTO ORA che:

- i rappresentanti dei Comuni firmatari, trattandosi di servizio sovracomunale, hanno convenuto di addivenire ad una gestione unitaria per tutto l'ambito territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, attraverso un unico regolamento di gestione, un'unica graduatoria dei richiedenti il servizio ed un'unica tariffa per le famiglie distinta per tipologia di servizio offerto;
- è quindi necessario provvedere all'approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi di nido d'infanzia e Tagesmutter sovracomunali Valsugana e Tesino, al fine di disciplinare, fra il resto, i rapporti finanziari fra gli enti coinvolti e consentire alla Comunità Valsugana e Tesino di procedere agli adempimenti necessari all'apertura del servizio;

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al d.Lgs. 08.08.1994, n. 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica;

Viste le disposizioni di cui all'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i Comuni sopraelencati e la Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di svolgere in modo associato ed unitario il servizio di nido d'infanzia, nel rispetto della L.P. 12.03.2002, n. 4, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2005 di data 21 settembre 2012, ed in attuazione del disposto di cui all'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii..

ART. 2 - FUNZIONI -

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento del servizio di nido d'infanzia sovracomunale, ciascuno nella quota risultante a loro carico, al netto dei contributi e trasferimenti provinciali, delle quote a carico delle famiglie e di altre eventuali entrate specifiche.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

I Comuni firmatari, aderenti alla presente, prendono atto che, alla luce della deliberazione della Giunta provinciale n. 2005 del 21 settembre 2012, sopra citata, l'ente capofila per la realizzazione e l'organizzazione del servizio di cui trattasi è la Comunità Valsugana e Tesino; alla stessa, pertanto, riconoscono lo svolgimento di tutte le funzioni, compiti e attività in materia di nido d'infanzia.

La Comunità è pertanto titolare di tutte le funzioni amministrative di governo del servizio comprese quelle di direttiva, di indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento le attribuisce.

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto verrà previsto dal Regolamento di gestione, approvato dai Comuni aderenti, e che gli stessi si impegnano a mantenere unitario.

Alla Comunità spetta pertanto anche la gestione del servizio, comprensiva di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili, ivi compreso l'affido della gestione a terzi, sentiti i Comuni convenzionati, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 della presente convenzione.

ART. 4 – MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI

Al fine di consentire l'effettivo svolgimento del servizio associato di nido d'infanzia, il Comune di Scurelle mette a disposizione del servizio gli spazi degli edifici di proprietà comunale da adibire a sede dell'asilo nido, e precisamente il piano secondo e lo spazio giardino per mq. 200 dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 540 in C.C. Scurelle, per una capienza complessiva massima di n. 20 posti, ed a regolare il relativo rapporto.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Le Amministrazioni firmatarie concordano che l'assegnazione dei posti a disposizione avvenga sulla base di una graduatoria unica per tutti i Comuni firmatari, sulla base dei punteggi che verranno determinati nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal regolamento di gestione dell'asilo nido comunale, con attribuzione di adeguato punteggio aggiuntivo ai Comuni primi firmatari del presente atto, garantendo ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che compiano i 3 anni e non abbiano l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, nel caso di espressa richiesta del genitore.

Le amministrazioni firmatarie si impegnano a tenere monitorato l'utilizzo del servizio impegnandosi altresì, nel caso in cui le richieste di ammissione siano eccedenti il numero dei posti disponibili con stabile penalizzazione di qualche Comune, a ridefinire un nuovo accordo che tenga conto anche della necessità di garantire l'utilizzo del servizio a tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione.

Nel caso di disponibilità di posti, e su parere conforme delle amministrazioni comunali espresso nell'ambito della forma di consultazione di cui al successivo art. 11, potranno essere accolti bambini non residenti, senza la necessità di convenzione con il Comune di appartenenza, ma con intera spesa a carico della famiglia richiedente, o con l'intervento finanziario di altri Enti.

ART. 6 –AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA

Le domande di ammissione al nido d'infanzia sono presentate alla Comunità, che poi approva la graduatoria dei richiedenti, in applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio e da eventuali atti conseguenti previsti dallo stesso. La Comunità comunica tempestivamente ai Comuni ed ai Comitati di Gestione dei relativi servizi l'avvenuta ammissione.

ART. 7 – RETTE DI FREQUENZA

Le rette minime e massime giornaliere e mensili di frequenza sono determinate annualmente dalla Comunità, in misura identica fra Comuni, sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione di cui all'art. 11, a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in applicazione del Regolamento di Gestione.

ART. 8 - COSTI DEL SERVIZIO -

I costi del servizio si dividono in:

- a) Spese di funzionamento: si considerano tali le spese di organizzazione amministrativa sostenute dalla Comunità e quelle necessarie per il funzionamento della struttura (es. riscaldamento, luce, telefono, acqua, gas ed oneri accessori).
- b) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione delle strutture (es. tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti, strutture e attrezzature e relativi canoni).
- c) Spese di gestione: si considerano tali il corrispettivo dovuto al soggetto gestore per la gestione del servizio.

d) Spese straordinarie: si considerano tali le spese di investimento, gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali adibiti al servizio o e l'acquisto di ulteriori arredi e giochi necessari per il buon funzionamento del servizio.

ART. 9 - RIPARTO COSTI -

I costi di cui al precedente art. 8, lett. a), e c), (spese di funzionamento e di gestione), per la parte non posta a carico del soggetto gestore (cooperativa appaltatrice del servizio), sono sostenuti dai Comuni, sia direttamente che a mezzo di soggetti delegati e/o incaricati.

Gli anzidetti costi, al netto delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti provinciali e dalle rette a carico delle famiglie, vengono ripartite tra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti e frequentanti residenti in tali Comuni.

I costi relativi alla mancata copertura di tutti i posti di nido d'infanzia disponibili sino alla soglia minima concordata in sede di appalto faranno carico a tutti i Comuni convenzionati, e saranno ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In caso di adesione successiva da parte di altri Comuni, una quota dei suddetti costi verrà posta a carico degli stessi sulla base del medesimo criterio (popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di avviamento del servizio) al fine dell'abbattimento dei costi sostenuti dai Comuni per la fase di start-up iniziale.

I costi di cui al precedente art. 8 lett. b) (spese di manutenzione ordinaria), per la parte non posta a carico del soggetto gestore (cooperativa appaltatrice del servizio), e d) (spese di manutenzione straordinaria) sono sostenuti dal Comune proprietario della struttura interessata dagli interventi.

In fase di prima attuazione, gli interventi di adeguamento/arredamento della struttura con sede in Scurelle verranno realizzati direttamente dalla Comunità, la quale sosterrà i relativi costi per la parte non coperta dal contributo provinciale.

Nelle fasi successive:

a) il costo degli interventi di manutenzione straordinaria, ad esclusione di quanto specificato alla successiva lett. b), che si dovessero rendere necessari sono a carico del Comune proprietario della struttura;

b) il costo per l'acquisto di ulteriori arredi e giochi viene ripartito fra i Comuni convenzionati, previa intesa fra gli stessi, con il medesimo criterio delle altre spese di funzionamento e gestione.

Il riparto della spesa verrà effettuato dalla Comunità entro il 30 settembre di ogni anno ed i Comuni dovranno procedere al pagamento della loro quota entro il 30 novembre.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

ART. 10 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI FINANZIARI –

La Comunità, entro il 30 settembre di ciascun anno, dopo aver svolto la forma di consultazione di cui all'articolo 11, approva e trasmette ai vari Comuni il programma di gestione del servizio Asilo Nido per l'anno successivo ed il relativo preventivo di spesa, indicando le quote a carico dei singoli Comuni in base ai criteri di riparto di cui alla presente convenzione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Comunità approva e trasmette ai vari Comuni il consuntivo economico-finanziario della gestione del servizio riferita all'esercizio finanziario precedente con indicata la ripartizione delle spese fra le parti.

I Comuni devono versare gli importi dovuti in due rate, scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno.

Il saldo del servizio, comprensivo di eventuale conguaglio, dovrà essere versato/rimborsato entro 30 giorni dalla trasmissione ai Comuni della Relazione consuntiva annuale sull'andamento del servizio.

Le rate di marzo e giugno saranno pari ciascuna al 40% della spesa a carico dei vari Comuni risultante dal preventivo dell'anno in corso; la rata di saldo sarà pari alla spesa a carico dei vari Comuni risultante dal consuntivo, detratti gli acconti già versati.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione della presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla costituzione di una Commissione, di cui fanno parte il Presidente o Assessore delegato per la Comunità ed i Sindaci o Assessori delegati per i Comuni convenzionati.

La Commissione viene convocata dal rappresentante della Comunità, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni Comune convenzionato può fare richiesta di convocazione della Commissione, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante il servizio affidato.

Deve comunque essere acquisito il parere della Commissione sullo schema di regolamento del servizio e sue variazioni, sul programma di gestione del servizio e sul relativo preventivo di spesa e/o sue variazioni, sui criteri e punteggi per la formazione della graduatoria, sulla proposta di determinazione annuale delle rette di frequenza e sulle proposte di spese straordinarie.

In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti da altre disposizioni, la Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire le notizie e le informazioni di cui è in possesso, nonché copia degli atti riguardanti la gestione del servizio, nel solo rispetto delle norme sulla privacy.

ART. 12 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad intervenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti stessi.

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2025, salvo risoluzione consensuale da parte di tutti i contraenti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse.

Ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 12 mesi da comunicare agli altri Enti contraenti mediante lettera raccomandata r.r..

In caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno degli Enti contraenti che non è comunque consentita per i primi due cicli scolastici di tre anni ciascuno, detto Ente è tenuto a corrispondere alla Comunità, in un'unica soluzione ed entro sessanta giorni dalla risoluzione stessa, una penalità pari alla quota riguardante la propria partecipazione, così come fissata dalla presente convenzione e come rilevato dalla media degli ultimi tre consuntivi approvati, moltiplicata per la durata delle annualità mancanti alla data di conclusione naturale della presente convenzione di cui al comma 2 della presente.

In caso di mancato o ritardato versamento della penalità nei termini anzidetti, la Comunità procede con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 13 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 11. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 14 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono ripartite in base ai criteri di riparto evidenziati nell'art. 9, comma 1, della presente convenzione.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.86 n. 131 e s.m..

Art. 15 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Il presente contratto viene redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino	Attilio Pedenzini
Il Sindaco del Comune di Scurelle	Fulvio Ropelato
Il Sindaco del Comune di Bieno	Luca Guerri
Il Sindaco del Comune di Ospedaletto	Ruggero Felicetti
Il Sindaco del Comune di Spera	Alberto Vesco